

COMUNE di VINOVO
(Provincia di TORINO)

**REGOLAMENTO PER L'ISTITUZIONE E
APPLICAZIONE DELL'ADDIZIONALE
COMUNALE ALL'IRPEF**

(Imposta sul Reddito delle Persone Fisiche)

(Adottato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 21/03/2007 – modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 13 del 29/01/2009 – modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 32 del 20/05/2013 – modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 87 del 19/12/2019 – **modificato con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 5 del 24/02/2022**)

Articolo 1

ISTITUZIONE DELL'ADDIZIONALE COMUNALE all'IRPEF

1. Il Comune istituisce l'addizionale Comunale all'IRPEF, relativamente ai contribuenti che alla data del 1° gennaio dell'anno a cui si riferisce l'addizionale, siano iscritti nei propri registri anagrafici. Tale addizionale viene stabilita così come previsto dallo articolo 1 del D.Lgs. n. 360 del 1998, a norma dell'articolo 48, comma 10, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, come modificato dall'articolo 1, comma 10, della legge 16 giugno 1998, n. 191 e dalle ulteriori modificazioni introdotte dall'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006 (legge finanziaria per l'anno 2007) pubblicata sulla G.U. n.299 del 27.12.2006;

Articolo 2

DETERMINAZIONE DELL'ALIQUTA

1. L'aliquota di compartecipazione della addizionale non può eccedere complessivamente 0,8 punti percentuali, come previsto dal comma 142 lett. a), legge n. 296 del 27.12.2006;
2. L'aliquota è determinata annualmente dal Comune con Deliberazione del Consiglio Comunale; in assenza di provvedimento è confermata l'aliquota stabilita nel precedente esercizio, così come stabilito dall'art. 1, comma 169, Legge 296 del 27.12.2006;
3. **di determinare dall'anno 2022 la percentuale dell'aliquota nella seguente misura:**
 - 0,5% per i possessori di reddito da € 0,00 fino a € 15.000,00
 - 0,5% per i possessori di reddito da € 15.000,01 fino a € 28.000,00
 - 0,5% per i possessori di reddito da € 28.000,01 fino a € 50.000,00
 - 0,6% per i possessori di reddito oltre a €. 50.000,00
4. La deliberazione della aliquota è pubblicata nel sito individuato con Decreto del Capo del Dipartimento per le Politiche Fiscali del Ministero dell'Economia e delle Finanze 31 maggio 2002, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 130 del 5 giugno 2002.

Articolo 3

ESENZIONI

1. Ai sensi dell'articolo 1 della legge n. 296 del 27.12.2006, comma 142 lett. b), il Comune può stabilire una soglia di esenzione, in ragione del possesso di specifici requisiti reddituali, tramite deliberazione con la quale viene determinata annualmente l'aliquota dell'addizionale.
2. In relazione al disposto dell'art. 1, comma 3 –bis del D. Lgs.28/09/1998, inserito dall'art. 1, comma 142 della Legge 27/12/2006 n. 296, viene fissata la soglia di esenzione per i possessori dei seguenti requisiti reddituali:

SOGLIA DI ESENZIONE (reddito imponibile) € 13.000,00

Articolo 4

VERSAMENTO

1. Il versamento della addizionale Comunale all'IRPEF è effettuato direttamente al Comune, attraverso apposito codice tributo assegnato al Comune con Decreto attuativo del Ministro dell'Economia e delle Finanze, ai sensi dell'art. 1, comma 143, della Legge n. 296 del 27.12.2006;
2. I versamenti in acconto ed a saldo sono effettuati secondo le disposizioni contenute nell'art. 1 del D.Lgs. n. 360/1998 e successive modificazioni. L'aliquota necessaria ai fini della determinazione dell'acconto è assunta nella misura deliberata per l'anno di riferimento qualora la pubblicazione della deliberazione, di cui all'art. 2, comma 3, sia effettuata non oltre il 20 dicembre dell'anno precedente a quello di riferimento, ovvero nella misura vigente nell'anno precedente in caso di pubblicazione successiva al predetto termine;

Articolo 5

RINVIO A DISPOSIZIONI DI LEGGE

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si fa rinvio al D.Lgs. 28 settembre 1998, n. 360 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché alle altre disposizioni di legge in materia di riscossione dei tributi.

Articolo 6

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente regolamento entra in vigore il primo gennaio 2009. Unitamente alla deliberazione di approvazione viene comunicato al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività ed è reso pubblico mediante avviso nella Gazzetta Ufficiale.